



COMUNE DI BRENTONICO

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI SU
AREA PUBBLICA A POSTO FISSO E COMMERCIO SU AREA
PUBBLICA ITINERANTE**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 di data 6 novembre 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Debora Sartori

(documento firmato digitalmente)

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione del mercato
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Composizione del mercato – tipologie merceologiche
- Art. 5 - Individuazione dei mercati
- Art. 6 - Ammissione ai mercati
- Art. 7 - Requisiti igienico sanitari
- Art. 8 - Norme di sicurezza
- Art. 9 - La concessione
- Art. 10 - Durata delle concessioni e rinnovo
- Art. 11 - Il subingresso
- Art. 12 - Comunicazioni delle modifiche soggettive
- Art. 13 - Orari di effettuazione del commercio su aree pubbliche
- Art. 14 - Accesso ed uscita dal mercato
- Art. 15 - Lo spostamento di sede e/o data dei mercati
- Art. 16 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Art. 17 - Criteri di assegnazione temporanea dei posteggi
- Art. 18 - Sospensione/revoca della concessione del posteggio
- Art. 19 - Dimensione e localizzazione dei posteggi
- Art. 20 - Esposizione dei prezzi
- Art. 21 - Allestimenti dei banchi
- Art. 22 - Servizio di pulizia del mercato
- Art. 23 - Viabilità
- Art. 24 - Tende di copertura del posteggio
- Art. 25 - Divieti
- Art. 26 - Vendita di sostanze alimentari
- Art. 27 - Canone di posteggio
- Art. 28 - Responsabilità
- Art. 29 - Sorveglianza ed elenchi

Art. 30 - Commercio itinerante

Art. 31 - Soppressione dei mercati

Art. 32 - Norme di rinvio

Art. 33 - Sanzioni

Art. 34 - Entrata in vigore

Allegato A – planimetria mercato di servizio e mercato contadino

Allegato B – planimetria mercato saltuario San Pietro e Paolo

Allegato C – planimetria mercato saltuario San Bartolomeo

Allegato D – planimetria mercato saltuario San Matteo

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi della L.P. n. 17, del 30 luglio 2010 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 23.04.2013, n. 6-108/leg. e ss.mm.ii., disciplina il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante, nonché i mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli e quelli tipici.

Art. 2

Istituzione del mercato

1. L'amministrazione comunale determina i criteri, le modalità ed i limiti per l'istituzione del mercato e lo svolgimento su area pubblica dell'attività di commercio mediante posteggio, in conformità con la legge e gli indirizzi provinciali di cui alle delibere della Giunta provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013, n. 1559 dd. 08.09.2014, n. 1165 dd. 08.07.2016 e n. 1936 dd. 04.11.2016;
2. Il mercato può essere di servizio, saltuario, tipico e riservato ai produttori agricoli (mercato contadino);
3. Nel Comune di Brentonico sono stati istituiti:
 - a) con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 04.02.2003:
 - mercato periodico settimanale di Piazza Generale Dalla Chiesa;
 - mercati saltuari (Fiera di SS. Pietro e Paolo – Fiera di S. Bartolomeo – Fiera di S. Matteo);
 - b) con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 04.08.2011:
 - produttori agricoli (mercato contadino) di Via Roma.

Art. 3

Definizioni

1. Per il presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) la parola "legge" è da intendersi "Legge provinciale n. 17 di data 30.07.2010, avente ad oggetto la disciplina dell'attività commerciale";
 - b) le parole "regolamento di esecuzione" sono da intendersi "regolamento di esecuzione della L.P. n. 17 del 30.07.2010, approvato con D.P.P. 23.04.2013 n. 6-108/Leg e ss.mm.ii.";
 - c) le parole "indirizzi provinciali" sono da intendersi "delibera della Giunta provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013 e successive modificazioni ed integrazioni";
 - d) la parola "SCIA" è da intendersi "segnalazione certificata di inizio attività";
 - e) la parola "documento unitario" è da intendersi "Documento unitario della Conferenza Unificata Regioni, Province Autonoma di data 5.07.2012";
 - f) commercio su aree pubbliche: la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte, ovvero presso il domicilio dei consumatori;

- g) aree pubbliche: strade o piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - h) posteggio: parte di area pubblica, o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge;
 - i) somministrazione di alimenti e bevande: la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;
 - j) mercato periodico: la presenza, nei giorni stabiliti, secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche limitatamente a periodi stagionali, e sulle aree a ciò destinate, di almeno due operatori autorizzati ad esercitare mediante posteggio il commercio in aree pubbliche. I mercati periodici sono distinti in:
 - “mercati di servizio”: quelli esistenti al fine di corrispondere ad esigenze di servizio della popolazione residente e fluttuante, non soddisfatte dalla rete commerciale locale, per assicurare ai consumatori maggiori possibilità o alternative di acquisto, per promuovere la valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici di località a vocazione turistica o per favorire la riqualificazione di particolari ambiti urbani;
 - “mercati specializzati”: finalizzati alla promozione e vendita di particolari prodotti artigianali o agroalimentari locali e comunque di beni la cui trattazione comporta un elevato grado di specializzazione.
 - k) mercati saltuari: mercati (comunemente detti “fiere”) che si svolgono di norma con cadenza annuale, o in ogni caso con cadenza superiore a quella mensile, in occasione di festività locali o per motivi di tradizione;
 - l) mercati tipici, ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 17/2010: mercati che possono essere autorizzati in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente (come le sagre o iniziative analoghe) o in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, religioso, politico e simili;
 - m) commercio itinerante: commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci, appoggiati al suolo;
 - n) domicilio dei consumatori: non solo la privata dimora dei consumatori, ma anche i locali di lavoro o di studio o i locali nei quali si trovino per motivi di cura, o di intrattenimento e svago, o di consumo di alimenti e bevande.
2. Le modalità di effettuazione dei mercati istituiti e di nuova istituzione nonché dei mercati temporanei e del commercio itinerante non già stabiliti con il presente provvedimento saranno successivamente stabiliti con apposita deliberazione giuntale. Analogamente viene demandata alla Giunta comunale l'approvazione delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi nei mercati di nuova istituzione ed anche l'eventuale modifica riguardante la frequenza e le giornate di svolgimento.

Art. 4

Composizione del mercato – tipologie merceologiche

1. Nel mercato potranno essere presenti le seguenti tipologie merceologiche:
 - a) generi alimentari (quali a titolo esemplificativo formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, pesce, dolci, rosticceria);
 - b) generi non alimentari;

- c) i produttori agricoli;
 - d) altre categorie di operatori ammesse quali ad esempio le associazioni, regolarmente registrate, senza scopi lucrativi che vendono prodotti a scopo di beneficenza e solidarietà sociale e gli artigiani iscritti all'albo che vendono esclusivamente i propri prodotti.
2. Nel mercato periodico settimanale, l'Amministrazione comunale, considerato il pregresso, conferma l'individuazione di n. 4 posteggi riservati ai produttori agricoli che esercitano la vendita di prodotti agricoli con le modalità previste dall'art. 4 del D.gs. n. 228/2001 e s.m.i.. Conformemente a quanto stabilito al punto n. 4 dell'allegato n. 1 degli indirizzi provinciali, nell'ambito dei mercati periodici e saltuari di nuova istituzione, l'amministrazione individuerà posteggi riservati ai produttori agricoli fino ad un massimo del 5% dei posteggi mercatali, assicurando in ogni caso, per frazioni inferiori, la presenza di almeno un posteggio riservato. Tali posteggi sono concessi, in via prioritaria, ai produttori agricoli che pongono in vendita prodotti a km zero e/o prodotti tipici espressione dei luoghi di produzione locale rispetto al bacino di utenza dove si svolge il mercato e/o prodotti biologici.
 3. E' comunque fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di determinare con deliberazione giuntale le tipologie merceologiche dei posteggi al fine di garantire un miglior servizio ai consumatori con un'offerta completa, equilibrata e diversificata così come previsto dal punto 3.3 dell'allegato n. 1 degli indirizzi provinciali.

Art. 5

Individuazione dei mercati

1. Sulla base delle caratteristiche dei mercati di cui all'art. 2, i mercati esistenti e di nuova istituzione nell'ambito del territorio comunale vengono così riclassificati:

MERCATO periodico di servizio (allegato A):

Frequenza:		settimanale	
Giornate di svolgimento:		martedì	
Ubicazione:		Piazza Generale Dalla Chiesa	
Numero posteggi:		10	
Dimensione posteggi:		massimo 36 metri quadrati	
Tipologia dei posteggi:			
	n. 2	Generi alimentari	
	n. 1	Generi alimentari <i>(vecchio posteggio di servizio)</i>	Rosticceria e gastronomia (<i>cibi cotti</i>)
	n. 7	Generi non alimentari	

MERCATO periodico specializzato (mercato contadino) (allegato A):

Frequenza:		settimanale	
Giornate di svolgimento:		martedì	
Ubicazione:		Via Roma	
Numero posteggi:		4	
Dimensione posteggi:		massimo 20 metri quadrati	
Tipologia dei posteggi:			
	n. 4	Produttori agricoli	

MERCATO saltuario (Fiera SS. Pietro e Paolo) (allegato B):

Frequenza:		Annuale	
Giornate di svolgimento:		La prima domenica dopo il 28 giugno	
Ubicazione:		Piazza Generale Dalla Chiesa, Via Roma, Via Garibaldi, Via Fabio Filzi	
Numero posteggi:		60	
Dimensione posteggi:		massimo 36 metri quadrati	
Tipologia dei posteggi:			
	n. 5	Generi alimentari	
	n. 1	Generi alimentari <i>(vecchio posteggio di servizio)</i>	Rosticceria e gastronomia <i>(cibi cotti)</i>
	n. 52	Generi non alimentari	
	n. 2	Produttori agricoli	

MERCATO saltuario (Fiera di S. Bartolomeo) (allegato C):

Frequenza:		Annuale	
Giornate di svolgimento:		La prima domenica dopo il 23 agosto	
Ubicazione:		Piazza Generale Dalla Chiesa, Via Roma	
Numero posteggi:		50	
Dimensione posteggi:		massimo 36 metri quadrati	
Tipologia dei posteggi:			
	n. 5	Generi alimentari	
	n. 1	Generi alimentari <i>(vecchio posteggio di servizio)</i>	Rosticceria e gastronomia <i>(cibi cotti)</i>
	n. 42	Generi non alimentari	
	n. 2	Produttori agricoli	

MERCATO saltuario (Fiera di San Matteo) (allegato D):

Frequenza:	Annuale		
Giornate di svolgimento:	La prima domenica dopo il 20 settembre		
Ubicazione:	Piazza Generale Dalla Chiesa, Via Roma		
Numero posteggi:	40		
Dimensione posteggi:	massimo 36 metri quadrati		
Tipologia dei posteggi:			
	n. 4	Generi alimentari	
	n. 1	Generi alimentari (vecchio posteggio di servizio)	Rosticceria e gastronomia (<i>cibi cotti</i>)
	n. 33	Generi non alimentari	

	n. 2	Produttori agricoli	
--	------	---------------------	--

2. Mercatino degli hobbisti. Con delibera di Giunta comunale n. 47 del 30 maggio 2019, secondo l'allegato disciplinare, è stato istituito un mercatino degli hobbisti ai sensi dell'articolo 20 ter delle Legge provinciale n. 17 di data 30.07.2010.

Art. 6

Ammissione ai mercati

1. Ai mercati saltuari e periodici sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazione/SCIA e concessioni di posteggio così come previsto dall'art. 15 della legge e dall'art. 14 del relativo regolamento di esecuzione.
2. La suddetta autorizzazione/Scia e la concessione dovranno essere valide per la tipologia merceologica assegnata.
3. Per i mercati di nuova istituzione i termini di presentazione delle domande verranno stabiliti nel relativo bando per l'assegnazione dei posteggi che sarà appositamente approvato dalla Giunta comunale.
4. Nei mercati periodici e non periodici saltuari possono essere individuati posteggi da destinare a:
 - a) produttori agricoli che esercitano l'attività secondo i termini e modalità previsti dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
 - b) produttori agricoli del settore biologico ai sensi del Regolamento della Comunità Europea n. 2092/91 e della legge provinciale 28 marzo 2003 n. 4 e s.m.i;
 - c) artigiani iscritti all'albo provinciale che vendono esclusivamente i propri prodotti;
 - d) associazioni senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e di solidarietà sociale;
 - e) invalidi iscritti nella lista presso l'Agenzia del Lavoro;
5. Secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 4, del regolamento di esecuzione, la SCIA e la concessione del posteggio devono essere esibite ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza. La mancata esibizione della SCIA e della concessione del posteggio comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per violazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale anche l'allontanamento dal mercato.
6. L'accesso ai mercati in sostituzione del titolare o dello spuntista è consentito anche all'eventuale coadiutore familiare, o ad un dipendente iscritto all'INPS o ad uno dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o uno dei soci lavoratori per le società in nome collettivo.
7. E' esclusa ogni forma di rappresentanza o delega a soggetti diversi da quelli indicati al precedente comma 6.

Art. 7

Requisiti igienico sanitari

1. Gli operatori del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed i produttori agricoli che effettuano vendita di prodotti alimentari devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sanità.

Art. 8

Norme di sicurezza

1. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita per i quali non sia possibile l'uso di apparecchiature elettriche, nel rispetto delle "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi" del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e successive modifiche e integrazioni.
2. Per motivi di sicurezza e prevenzione incendi, gli ambulanti operanti nel settore alimentare tramite automezzo attrezzato per la cottura di alimenti non possono essere concessionari dei posti interni al mercato. Detta disposizione vale anche per le occupazioni temporanee in caso di assenza dei titolari di posteggio fisso.
3. Conformemente alle indicazioni tecniche citate al precedente punto 1 gli operatori sono tenuti al rispetto di quanto previsto nei piani di sicurezza dei piani mercatali adottati con provvedimento della Giunta comunale.

Art. 9

La concessione

1. Nella concessione vengono individuati i seguenti elementi:
 - a) il titolare;
 - b) la tipologia merceologica di posteggio, compreso il settore di appartenenza nonché l'eventuale svolgimento dell'attività di somministrazione, come previsto dal punto 3.3 degli indirizzi provinciali;
 - c) l'indicazione dell'ubicazione del posteggio assegnato, compresa la numerazione e la superficie totale;
 - d) la durata della concessione;
 - e) eventuali prescrizioni derivanti dall'occupazione dell'area;
 - f) i richiami al pagamento del canone occupazione suolo pubblico e dello smaltimento rifiuti.

Art. 10

Durata delle concessioni e rinnovo

1. La concessione dell'area nei mercati ha durata di anni dodici, come previsto dagli indirizzi provinciali.
2. Il rinnovo delle concessioni rilasciate ai sensi della precedente normativa (scadute e rinnovate o rilasciate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010) avviene, nella fase transitoria come segue:
 - a) Le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 (08.05.2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 04.05.2017 compreso;

- b) Le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza Unificata (05.07.2012) e nei cinque anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 04.07.2017 comprese;
 - c) Le concessioni scadute prima del D.Lgs. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio e di rinnovo;
 - d) Le concessioni scadute nell'intervallo di tempo che va dal 05 luglio 2007 al 8 maggio 2010 mantengono la loro efficacia fino alla scadenza dei 10 anni, rinnovati in modo automatico (periodo 5 luglio 2017 – 8 maggio 2020).
- 3. Allo scadere della fase transitoria come sopra descritta il rilascio ed il rinnovo delle concessioni avverrà secondo quanto previsto nella procedura adottata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, approvata con atto di intesa, dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 5 luglio 2012 (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04.04.2013).
 - 4. Ai sensi di quanto previsto dal punto 7 del documento unitario decorso il periodo transitorio, un medesimo soggetto giuridico non potrà avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio, per ciascun settore merceologico nella medesima area mercatale (limite elevato a tre se il mercato di servizio o saltuario ha più di cento posteggi).
 - 5. Terminata la fase transitoria verranno definiti con apposito provvedimento i criteri in base ai quali verranno realizzate le procedure di selezione.

Art. 11

Il subingresso

- 1. Il subingresso nella concessione del posteggio di mercato è disciplinato dalle disposizioni previste dal regolamento di esecuzione.
- 2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del regolamento di esecuzione, il subingresso nella gestione o nella proprietà dell'azienda per il commercio su aree pubbliche, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. A tal fine il soggetto che è subentrato nell'azienda, comunica l'avvenuto subingresso ai Comuni dove il dante causa aveva acquisito i titoli di priorità, allegando copia della SCIA per il subingresso oppure indicando il Comune dove è stata presentata con gli estremi necessari per la sua acquisizione d'ufficio.
- 3. Le concessioni rilasciate in subingresso hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.
- 4. E' necessario presentare scia/concessione di subingresso, almeno 15 giorni prima dallo svolgimento del mercato, al fine di partecipare al mercato saltuario; la presentazione della SCIA di subingresso/concessione di posteggio oltre il termine di cui sopra, non consentirà la partecipazione al mercato saltuario, che potrà avvenire dall'anno successivo. L'assenza effettuata al mercato saltuario e riferita a quanto sopra indicato, verrà considerata giustificata ai fini dell'articolo 18, comma 1, del regolamento di esecuzione.

Art. 12

Comunicazioni delle modifiche soggettive

- 1. Le comunicazioni previste dall'art. 3 del regolamento di esecuzione devono essere presentate al Comune entro il termine di 30 giorni dal verificarsi delle stesse.

2. Per il mancato o ritardato invio delle comunicazioni di cui al comma che precede, è prevista la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 13

Orari di effettuazione del commercio su aree pubbliche

1. Il Comune determina con ordinanza l'orario di effettuazione dell'attività di vendita su aree pubbliche esercitata a mezzo posteggio.

Art. 14

Accesso ed uscita dal mercato

1. Con il provvedimento di cui all'art. 13 del presente regolamento, si stabilisce anche l'ora di inizio dell'allestimento dei banchi, l'ora in cui deve essere concluso lo sgombero dell'area e l'ora di inizio delle operazioni di "spunta".
2. Gli operatori non possono lasciare i mercati prima dell'orario di chiusura, salvo casi di comprovata forza maggiore (a mero titolo esemplificativo si indicano intemperie che mettano in pericolo la staticità delle installazioni o arrechino danni alle merci, condizioni di salute personale, di familiari, ecc. o condizioni di imminente pericolo o pregiudizio per i frequentatori del mercato). In questi casi, l'uscita anticipata sarà preventivamente autorizzata dal personale preposto alla vigilanza sul mercato.
3. E' facoltà delle Associazioni di categoria comunicare i nominativi di due rappresentanti degli operatori a cui è affidato il compito di esporre agli incaricati della vigilanza urbana l'esigenza relativa alla chiusura anticipata del mercato.

Art. 15

Lo spostamento di sede e/o date dei mercati

1. Lo spostamento di sede dei mercati o di parte di essi oppure la variazione della data di svolgimento può essere disposta con provvedimento motivato e nei seguenti casi:
 - a) prevalenti motivi di pubblico interesse, anche legati allo svolgimento di manifestazioni di particolare interesse turistico e/o socio-culturale;
 - b) causa di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico sanitari.Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel provvedimento, si dovranno adeguatamente documentare e motivare le sopravvenute esigenze o cause di forza maggiore in relazione alle quali non risultano individuabili soluzioni alternative atte a evitare o mitigare le necessità di spostamento. Nei casi di lavori che interessano le aree mercatali, il Comune effettuerà un giusto temperamento di tutti gli interessi coinvolti tenendo conto anche del minor impatto che tali scelte producono sullo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. L'ordinanza dovrà essere emessa con congruo anticipo e comunque almeno otto giorni prima della data di svolgimento del mercato, salvo che non si tratti di spostamenti dovuti a motivi contingibili e urgenti non preventivabili.
3. La riassegnazione dei posteggi in altra sede agli operatori già titolari di concessioni avviene con i seguenti titoli di priorità:
 - a) anzianità di presenza sul posteggio, sommata a quella dell'eventuale dante causa e, nel caso di parità, anzianità di iscrizione al registro delle imprese dell'attuale soggetto in

possesso del titolo abilitativo commerciale. È fatta salva la facoltà da parte dei comuni di mantenere le graduatorie formate ai sensi delle previgenti disposizioni;

- b) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione al tipo di attrezzatura di vendita utilizzata;
 - c) esigenze di allaccio alla rete elettrica, idrica e fognaria;
 - d) necessità di assicurare posizioni di sicurezza, con agevole accesso dei mezzi di soccorso, per i posteggi occupati da operatori che utilizzano attrezzature potenzialmente pericolose (bombole gas ecc.).
4. Nell'impossibilità oggettiva di utilizzare i criteri di cui ai punti precedenti, in caso di modifiche all'area di mercato parziali o temporanee, limitatamente ai mercati saltuari, l'assegnazione dei posteggi è effettuata fra i titolari interessati dallo spostamento, con operazioni di sorteggio.
 5. Qualora la data di svolgimento di un mercato saltuario dovesse coincidere con quella di un altro mercato e, conseguentemente l'area fosse già occupata, il mercato periodico verrà sospeso.
 6. Nel caso di trasferimento in via permanente del mercato, lo spostamento potrà essere disposto esclusivamente per i motivi e con le modalità previste dal presente articolo, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale.
 7. Il mercato periodico di servizio di Piazza Dalla Chiesa ed il mercato contadino di Via Roma si effettuano ogni martedì. Qualora la giornata del martedì coincida con una festività, il mercato, previo parere favorevole delle associazioni di categoria, potrà essere mantenuto nel giorno festivo o in alternativa anticipato o posticipato al giorno precedente o a quello successivo tenuto conto primariamente delle necessità di sicurezza e viabilità, in subordine dalle opzioni espresse dalla maggioranza degli operatori. In ogni caso, lo spostamento del mercato, viene autorizzato con provvedimento a cura del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.
 8. Limitatamente ai mercati periodici che si svolgono in Piazza Dalla Chiesa, in concomitanza con eventi organizzati e/o patrocinati dall'Amministrazione comunale, verranno concordati di volta in volta con gli operatori gli spostamenti necessari al montaggio e permanenza delle strutture adibite al servizio della manifestazione stessa, previa valutazione con l'Amministrazione per trovare soluzioni atte a far convivere le manifestazioni con il servizio mercatale.

Art. 16

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. I posteggi sono assegnati stabilmente, conformemente a quanto stabilito dalla sezione III della legge, dal capo IV del regolamento di esecuzione e dal punto 4 degli indirizzi provinciali.
2. La SCIA per l'esercizio di commercio su aree pubbliche mediante posteggio, è presentata contestualmente alla domanda di concessione del relativo posteggio, con riferimento ai settori merceologici ed alle tipologie di posteggio stabiliti ai sensi dell'articolo 4. In attesa o in subordine all'assegnazione della concessione di posteggio, il soggetto può partecipare alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi, per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, con le modalità e le condizioni stabilite con il successivo art. 17.

Art. 17

Criteri di assegnazione temporanea dei posteggi

1. Alla graduatoria "di spunta" sono ammessi gli operatori già abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge provinciale che abbiano

presentato la SCIA e la domanda di concessione di posteggio relativa al mercato, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del presente regolamento, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento del mercato, se saltuario, e 7 giorni se periodico.

2. La graduatoria è ottenuta attribuendo un punteggio per ciascuna presenza pari a 0,1 punti.
3. L'operatore che non dovesse presentarsi entro l'ora di inizio della spunta, non vi partecipa e non ottiene alcun punteggio di presenza; in caso di rifiuto del posteggio offerto durante l'operazione di spunta, così come la mancanza del possesso di adeguata merce e attrezzatura nonché di personale addetto alle operazioni di vendita, all'operatore non verrà assegnato alcun punteggio.
4. Per presenza s'intende l'effettiva partecipazione dell'operatore entro l'orario stabilito, munito di idonea attrezzatura di vendita e delle relative merci, alla procedura di assegnazione dei posteggi, comunemente denominata "spunta", effettuata dagli organi comunali di vigilanza preposti a tale compito.
5. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4 della legge provinciale, i posteggi di mercato temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati, per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che detengono il più alto numero di presenze nel mercato prescindendo dalla merceologia trattata.
6. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4 della legge provinciale e dall'articolo 4, comma 5, del relativo regolamento di esecuzione, i titoli di priorità acquisiti nella graduatoria di "spunta" rimangono sempre collegati all'autorizzazione o SCIA in base alla quale sono stati originariamente acquisiti.
7. La graduatoria degli spuntisti, ad esclusione di quella relativa ai mercati saltuari, è aggiornata periodicamente.
8. In relazione alla graduatoria dei mercati periodici cui al presente articolo, la mancata partecipazione alle operazioni di spunta per un periodo superiore all'anno solare, comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito. Per l'eventuale partecipazione alle successive operazioni di "spunta" l'operatore presenta una nuova istanza ai sensi dell'art. 16, comma 2, del presente regolamento.
9. Nel caso di mercati saltuari, la mancata partecipazione per l'edizione annuale comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito di cui al punto 2, fatte salve le cause non imputabili allo spuntista regolarmente documentate entro 30 giorni dalla data di svolgimento dello stesso, compresa l'eventuale partecipazione ad altro mercato.
10. Qualora si verificassero situazioni contingibili in relazione all'utilizzo dell'area data in concessione, i posti resisi disponibili per assenza dei titolari verranno temporaneamente assegnati in via prioritaria ai concessionari cui fosse reso inaccessibile il posteggio. Al di fuori della precedente ipotesi non è possibile effettuare lo spostamento degli operatori in possesso della concessione. È invece possibile effettuare lo spostamento per la sola giornata di svolgimento del mercato di servizio, nel caso, successivamente all'assegnazione temporanea dei posteggi, vi siano assenze tali da pregiudicare la continuità dell'area mercatale al fine di facilitare le operazioni di ricompattazione è possibile prevedere che la stessa venga fatta per via/piazza, per zona o comunque a discrezione dell'Amministrazione comunale.
11. I posteggi nuovi in mercati già istituiti o, fatto salvo quanto disposto dal punto 17, quelli che si rendessero disponibili per revoca o rinuncia, vengono assegnati ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria formata ai sensi del presente articolo. L'assegnazione è disposta seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico e delle tipologie merceologiche stabilite ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento. Fatto salvo quanto previsto dal

successivo comma 15, i posteggi resi disponibili a seguito di revoca o rinuncia sono assegnati per una durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.

12. Se il posteggio da assegnare non è accettato dallo spuntista questi retrocede automaticamente all'ultimo posto in graduatoria, con la conseguente perdita del punteggio acquisito.
13. L'assegnazione temporanea dei posteggi, nei casi di assenza o impedimento dei titolari, è disposta da funzionari comunali e/o agenti di polizia municipale, all'uopo incaricati, nel rispetto della graduatoria così come disciplinata dal presente articolo.
14. L'eventuale scambio di posizione del posteggio fra operatori all'interno dello stesso mercato potrà essere autorizzato unicamente mediante modifica della concessione e previa presentazione di domanda sottoscritta da entrambi i concessionari; non sono pertanto ammessi né scambi temporanei né scambi definitivi se non espressamente autorizzati da parte del Comune
15. In relazione ad esigenze di riduzione del numero dei posteggi nel mercato, legate a necessità di riorganizzazione funzionale dello stesso o a problematiche di sicurezza, i posteggi divenuti liberi, per effetto di cessazioni o revoche, previa consultazione delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale, non verranno riassegnati come disposto dal punto 3.4 dell'allegato 1 alla delibera provinciale.
16. Qualora il proprietario di un'area metta gratuitamente a disposizione del Comune, per il periodo di durata della concessione di posteggio prevista dalla legge, un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 14 comma 1, lettera a) della L.P. n. 17/2010, essa può essere inserita tra le aree destinate allo svolgimento dei mercati periodici e l'assegnazione dei posteggi avverrà secondo le norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla legge e dal regolamento e nel rispetto degli indirizzi provinciali. Nella localizzazione di tale area devono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici nonché le limitazioni ed i divieti posti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera e) della legge provinciale a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale o per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Quanto previsto dal presente comma può valere anche quale possibilità alternativa allo spostamento totale o parziale dei mercati esistenti.

Art. 18

Sospensione/revoca della concessione del posteggio

1. Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e la sospensione/revoca della concessione del posteggio, compresi quelli inseriti nei mercati periodici stagionali e che implica la perdita di tutti i diritti acquisiti, è disposta ai sensi degli articoli 15 e 18 del regolamento d'esecuzione.
2. La giustificazione dell'assenza dei concessionari nei mercati saltuari così come quella degli iscritti nella graduatoria degli stessi, di cui all'articolo 16, comma 9, del presente regolamento deve pervenire agli uffici comunali di competenza entro i trenta giorni successivi alla data di svolgimento del mercato medesimo o darne comunicazione (senza motivazione) quindici giorni prima del mercato saltuario (L.P. 17/2010 art.18).
3. I posteggi revocati in base all'articolo 18 del regolamento di esecuzione vengono soppressi se sussistono le condizioni previste dall'art. 16, comma 15 del presente Regolamento. In caso contrario, si procede secondo quanto stabilito dal precedente articolo 16, comma 11.

Art. 19

Dimensione e localizzazione dei posteggi

1. I posteggi, a prescindere dalla tipologia autorizzata, sono delimitati ed assegnati in conformità all'area indicata nella perimetrazione di cui agli allegati del presente regolamento.
2. L'area concessa a posteggio comprenderà di norma uno spazio per l'automezzo, fatte salve eventuali disposizioni dell'Amministrazione comunale per motivate situazioni, per il quale potranno essere emanate specifiche norme sull'utilizzo, la disposizione e la tipologia dei mezzi utilizzabili.
3. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato un passaggio di almeno cinquanta centimetri. Il Comune potrà concedere l'allestimento in continuità di due posteggi appartenenti allo stesso titolare qualora non sussistano motivi di intralcio.
4. Al fine di determinare la superficie da riservare ai singoli posteggi, va tenuto conto della larghezza della strada e dell'esistenza di ostacoli permanenti nonché delle esigenze di transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.
5. Tenuto conto di evidenti e comprovate questioni di sicurezza e di ordine pubblico rilevate nel corso di questi anni di operatività dell'area mercatale, è stabilito che per il mercato periodico settimanale di Piazza Dalla Chiesa in occasione di assegnazioni o riassegnazioni dei posteggi, conseguente alle procedure di selezione secondo quanto previsto ai precedenti articoli 10 e 11, le superfici dei banchi aventi estensioni superiori a mq.40, verranno ridefinite e ricondotte ad un massimo di mq. 36 con profondità massima pari a 4,5 ml.

Art. 20

Esposizione dei prezzi

1. Si applica quanto previsto dall'articolo 21 della legge provinciale.
2. La mancata esposizione dei prezzi di vendita è sanzionata ai sensi dell'art. 58, comma 1, della legge.

Art. 21

Allestimenti dei banchi

1. L'operatore deve essere munito, per l'esposizione della merce, di idonea e adeguata attrezzatura, che dovrà essere mantenuta pulita nonché possedere i requisiti igienico sanitari eventualmente previsti dai Regolamenti comunali di igiene-sanità e sicurezza, da ordinanze emanate dall'autorità comunale o comunque previsti da superiori norme provinciali e statali.
2. Non sono ammessi al mercato operatori la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro da verificare in loco da parte del personale addetto al Servizio vigilanza.
3. Gli operatori debbono allestire il banco con ordine, senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo con carburanti, carte, cartoni o altro materiale e devono riporre nelle apposite isole ecologiche eventuali rifiuti derivanti dall'attività.
4. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo.
5. È vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione ed ingombrare i varchi e le corsie di passaggio. Durante l'allestimento e lo sgombero dei posteggi i titolari di concessione non devono intralciare il passaggio dei veicoli e degli altri operatori.

6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada e dei regolamenti COSAP per l'occupazione di suolo abusiva o difforme da quella concessa, per le violazioni delle norme di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 22

Servizio di pulizia del mercato

1. Prima di lasciare il loro posto, i concessionari debbono provvedere ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in concessione ed al deposito dei rifiuti del posteggio negli appositi contenitori o negli spazi indicate con le modalità indicate dal Comune. Per accurata pulizia si intende anche quella da effettuarsi per eventuali perdite sul suolo di liquidi oleosi od altro; sulle pavimentazioni pregiate tipo porfido, e materiali similari, è fatto obbligo di posizionare sotto l'automezzo un telo pari alla superficie occupata in materiale impermeabile idoneo a salvaguardare la pavimentazione dall'eventuale perdita di liquidi da parte dell'automezzo. Gli assegnatari di posteggio per la vendita di dolci o prodotti alimentari devono proteggere con idonea protezione impermeabile l'intera area data in concessione.
2. I rifiuti dovranno essere conferiti con le modalità previste da eventuali regolamenti comunali/comunità di valle sullo smaltimento degli stessi (raccolta differenziata).
3. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal codice della strada per l'imbrattamento o il danneggiamento della sede stradale, per le violazioni di questo articolo è prevista una sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 23

Viabilità

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione e sosta ad ogni sorta di veicolo a motore nelle strade o aree riservate al mercato. Tale divieto è indicato con opportuna segnaletica a cura del Comune ed attuato mediante anche sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in materia di sicurezza e circolazione stradale.
2. Il divieto di cui sopra non riguarda il transito e la sosta dei mezzi di soccorso e di emergenza, nonché quelli in uso al personale preposto al funzionamento del mercato.

Art. 24

Tende di copertura del posteggio

1. La superficie della tenda di copertura del posteggio può eccedere l'area concessa per lo stesso a condizione che questo consenta il regolare allestimento dei posteggi vicini.
2. Le estremità delle tende dovranno avere altezza minima dal suolo di almeno metri 2,50 e dovrà comunque essere garantito, in caso di necessità, il transito dei veicoli di emergenza e degli altri mezzi autorizzati, ritirando o alzando le stesse. Le tende non dovranno ostacolare il passaggio pedonale o impedire la visuale degli altri posteggi.
3. Non è ammesso appendere alla tenda nella parte sporgente dal banco merce o altri oggetti.
4. Per la violazione delle norme di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 25

Divieti

1. E' vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:
 - a) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
 - b) adottare comportamenti scorretti, incivili e comunque tali da arrecare pregiudizio, disturbo al regolare svolgimento delle attività mercatali;
 - c) fare uso di radio, giradischi od altri strumenti sonori senza cuffie ad eccezione dei rivenditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD e DVD, limitatamente al tempo di prova di ascolto e con volume moderato e tale da non arrecare disturbo;
 - d) tenere cani od altri animali;
 - e) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
 - f) provocare emissioni gassose oltre i limiti di cui al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e successive modificazioni ed integrazioni;
 - g) utilizzare generatori elettrici non silenziati.
2. È vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i..
3. È vietata la somministrazione su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La somministrazione potrà essere autorizzata con le modalità previste dalla normativa di settore.
4. È vietato, sulle aree pubbliche, vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme in materia di somministrazione o vendita di alcolici, per la vendita di armi, esplosivi ed oggetti preziosi, per le altre violazioni di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 26

Vendita di sostanze alimentari

1. È fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 27

Canone di posteggio

1. In conformità a quanto stabilito al punto 6 degli indirizzi provinciali il Comune determina il canone di posteggio e le relative modalità di pagamento nonché la tariffa o il tributo previsto per l'occupazione di suolo pubblico, smaltimento rifiuti, ecc.

Art. 28

Responsabilità

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari ed ai frequentatori dell'area di mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi.
2. Gli operatori sono altresì responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

Art. 29

Sorveglianza ed elenchi

1. Di norma la sorveglianza del mercato viene espletata da personale alle dirette dipendenze del Comune, ma può essere affidata, con specifico incarico, anche a personale esterno qualificato.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è di competenza del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari oltre che eventualmente dal personale esterno di cui al comma 1, ed in genere dagli organi di polizia giudiziaria nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 30

Commercio Itinerante

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 16 del regolamento di esecuzione, i titolari dell'autorizzazione/SCIA di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b) della Legge e gli agricoltori che esercitino la vendita dei propri prodotti, in forma itinerante, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci appoggiati al suolo. Un punto non può comunque essere occupato per più di una volta nella stessa giornata e lo spostamento inferiore ai 500 mt. Si considera come sosta nello stesso punto ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del regolamento di esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge, in presenza di motivate ragioni che comunque dovranno fare riferimento all'interesse pubblico, può essere vietato l'esercizio del commercio itinerante per esigenze igienico-sanitarie o di polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale. Sono comunque fatti salvi i divieti previsti dagli articoli 7 e 25 del presente regolamento.
3. Nell'ambito dell'area mercatale e nelle immediate vicinanze a una distanza inferiore a mt. 300, è vietato l'esercizio del commercio itinerante negli orari di svolgimento del mercato medesimo.
4. E' vietato l'esercizio in forma itinerante su aree private che non siano in disponibilità del Comune, è ammessa unicamente la vendita a domicilio del consumatore nel rispetto del D.Lgs. 59/2010 e D. Lgs. 114/1998. Non sono pertanto ammesse esposizioni di merce su veicoli o predisposizione di banchi di vendita, fatta salva la possibilità di richiedere permessi temporanei di vendita in occasione di manifestazioni.
5. Per la violazione dei limiti di sosta di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previsti dall'art. 16 del regolamento di esecuzione. In caso di sosta nello stesso punto per oltre due ore si applicano inoltre le sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate dall'art. 53, comma 1, della legge provinciale.
6. Per l'esercizio del commercio in forma itinerante in zone vietate, ai sensi del comma 2, è prevista la sanzione da € 100,00 a € 1.000,00.

Art. 31

Soppressione dei mercati

1. La soppressione dei mercati esistenti o di parte dei posteggi è consentita, previa adozione di un motivato provvedimento dall'organo competente, nei seguenti casi:
 - a) mancanza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
 - b) revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio disposta ai sensi dell'art. 18 del regolamento della legge e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.
 - c) esigenza di riorganizzazione del mercato periodico o saltuario, previo parere delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 32

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla Legge Provinciale 17 ottobre 2010, n.17, al D.P.G.P. 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg. (regolamento di esecuzione della Legge Provinciale 17/2010) ed agli indirizzi provinciali di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881 di data 06.09.2013 e s.m.i..

Art. 33

Sanzioni

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche e comunque tutti coloro autorizzati ad operare sulle stesse, devono attenersi alle norme disciplinanti l'attività commerciale e specificamente il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché alle disposizioni del presente regolamento, ai Regolamenti comunali di igiene-sanità e polizia urbana ed infine alle direttive impartite dall'Autorità comunale.
2. Gli incaricati di cui all'articolo 29 del presente regolamento e gli organi di vigilanza che intervengono a vario titolo, perseguiranno i trasgressori delle norme contenute nel presente regolamento, fatte salve altre violazioni di altre leggi e regolamenti.
3. Lo spuntista che non ha ottenuto l'assegnazione di posteggio e occupa abusivamente un'area all'interno del mercato soggiace alle sanzioni previste dall'articolo 20 del codice della strada, sarà allontanato dal mercato e verrà negata la partecipazione alla graduatoria di cui all'articolo 6 del presente regolamento per anni uno.
4. In caso di occupazione non autorizzata di spazi all'interno dei mercati da parte di operatori iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 16, comma 4, della legge, oltre alle sanzioni previste dalla legge, al trasgressore viene depennato il punteggio acquisito in graduatoria.
5. Per il mancato rispetto degli orari di vendita, allestimento e sgombero adottati dal Comune ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento si applica la sanzione da € 50,00 a € 300,00.
6. Per il mancato o parziale pagamento del canone COSAP qualora non si provveda a regolarizzare la posizione nei termini indicati dal Comune, verrà adottato il provvedimento di sospensione della concessione per mesi 6. In caso di mercato saltuario il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di svolgimento della Fiera, pena la sospensione per l'edizione

successiva. Al termine di detto periodo, in caso di mancata regolarizzazione, la concessione verrà revocata.

7. Per le altre violazioni dal presente regolamento, non espressamente previste da leggi specifiche o dalla normativa provinciale e che non siano già indicate nei singoli articoli, si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione. A partire da tale data è abrogato il regolamento recante “Disciplina generale del commercio su aree pubbliche” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 di data 4 febbraio 2003, che è sostituito integralmente dal presente regolamento.